



*Autorità Nazionale Anticorruzione*



*Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA**  
**L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**  
**E**  
**IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente Dott. Raffaele Cantone, e l'Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette;

VISTO Part. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO Part. 19, comma 15, del medesimo decreto, che ha, altresì, attribuito all'ANAC le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, precedentemente spettanti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO Part. 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;

VISTO Part. 6, comma 9, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che prevede che l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

VISTO il regolamento del 9 dicembre 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

VISTI la legge 31 marzo 2000, n. 78 e il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 recante norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, successivamente recepito e riordinato nel Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 90/2010);

VISTI gli artt. 159 e 161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che definiscono i compiti di istituto dell'Arma dei Carabinieri e le funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica dell'Arma;

VISTO il D.M. 28 aprile 2006, riguardante il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il D.M. 31 luglio 1997 di cui alla Legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 9 bis, comma 14, e la conseguente istituzione, da parte del Comando Generale dell'Arma, del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro che, con D.M. 02 marzo 2007, ha assunto la denominazione di **Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro**, cui sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza;


VISTI, in particolare, i compiti del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di vigilanza su Enti Pubblici, imprese di pulizia, cantieri edili, cooperative, appalti pubblici, interposizione ed intermediazione di manodopera, caporalato, sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, inchieste su infortuni, aziende esercenti autotrasporto su strada, occupazione di minori, cittadini extra U.E., donne, lavoratrici madri, categorie protette, ecc., impianti delle Ferrovie dello Stato, attività di formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dallo Stato;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283, istitutiva dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, reparti che hanno attualmente assunto la denominazione di **Comando Carabinieri per la Tutela della Salute** cui sono attribuiti poteri ispettivi e di vigilanza su attività di produzione, somministrazione, deposito o vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana;

VISTO il Decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Difesa datato 1 dicembre 1986, istitutivo dei Nuclei Operativi Ecologici dell'Arma dei Carabinieri, reparti che hanno attualmente assunto la denominazione di **Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente**, cui sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali datato 5 marzo 1992, istitutivo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, reparto che ha attualmente assunto la denominazione di **Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale**, cui sono attribuiti compiti di prevenzione e contrasto di tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste datato 1 marzo 1982, istitutivo del Nucleo Carabinieri Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, reparto che ha attualmente assunto la denominazione di **Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari**, cui competono, tra l'altro, i controlli in materia di regolare applicazione di regolamenti comunitari, nonché le attività di prevenzione e repressione di frodi nel settore agroalimentare;

  
2 di 6

VISTO l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 (e successive modifiche), che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento Rating di legalità "Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del dl 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del dl 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012", prevede che le richieste di *rating* siano trasmesse, tra gli altri, all'ANAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di strutturare una collaborazione in un'ottica di massimizzazione del grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione della corruzione nella P.A. e alla trasparenza dell'azione amministrativa nonché degli accertamenti di vigilanza e ispettivi in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e di rilascio del *rating* di legalità, con attenzione prevalente, ma non esclusiva, all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e di tutela della salute;

RITENUTO opportuno stabilire principi e modalità volte ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione sopra delineata,


sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### (Ambiti di Collaborazione)

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata secondo le linee programmatiche concordate periodicamente ai sensi del successivo art. 2.
3. Gli ambiti di collaborazione sono così individuati:
  - a) verifica della regolarità delle procedure di affidamento di contratti pubblici, della corretta esecuzione degli stessi e del rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice dei Contratti;
  - b) prevenzione della corruzione e vigilanza sul rispetto del PNA e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
  - c) obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - d) inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.



4. Nel contesto degli ambiti sopra individuati, aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:


- 1) prevenzione e contrasto della violazione delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro nell'esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture;
- 2) prevenzione e contrasto della violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza alimentare nell'espletamento di commesse afferenti a contratti pubblici di servizi ristorazione e mensa, con particolare riferimento a quelli per il soddisfacimento di fabbisogni di scuole e strutture sanitarie pubbliche;
- 3) condivisione di informazioni sulla attività di impresa, ai fini del rilascio del *rating* di legalità delle imprese;
- 4) condivisione di informazioni relative alla segnalazione o all'accertamento di conflitti di interessi e/o incompatibilità, anche potenziali, nell'espletamento di funzioni o incarichi pubblici, ed in particolare nell'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali;
- 5) condivisione di segnalazioni provenienti dai responsabili della prevenzione della corruzione.

#### Art. 2

(Modalità esecutive)

1. In relazione ai punti 1) e 2) del comma 4 dell'art. 1, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri individua, su richiesta dell'Autorità, il personale dell'Arma territoriale o dei Reparti Speciali richiamati in premessa da mettere a disposizione ai fini del supporto ad attività di vigilanza o dello svolgimento congiunto di attività ispettive.
2. In relazione alle lettere b) c) e d) del comma 3 dell'art. 1 l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle indagini espletate presso le amministrazioni pubbliche o presso i soggetti privati a controllo pubblico, avrà cura di verificare il rispetto delle previsioni e degli obblighi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ea al d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertita con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento a:
  - adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti;
  - pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni;
  - controlli previsti dalla richiamata normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi.

Gli esiti di tali verifiche saranno conseguentemente trasmessi all'ANAC.



4 di 6

3. In relazione al punto 3) del comma 4 dell'art. 1:

- a) l'Autorità mette a disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'accesso al Casellario delle Imprese, oltre ad ulteriori dati o gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica dell'Arma;
- b) il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri mette a disposizione dell'Autorità le informazioni su imprese, i dati o gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini della definizione di un rating di legalità delle imprese.

#### Art. 3

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo possono essere promosse ulteriori attività e forme di collaborazione, finalizzate alle verifiche preventive o successive di documenti, atti di gara, o eventuali fasi della procedura di affidamento o dell'esecuzione dell'appalto.

#### Articolo 4


(Condivisione dei dati e delle informazioni e attività di referto)

1. L'Autorità si impegna a rendere disponibili al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri i dati e le informazioni presenti nella BDNCP di interesse ai fini del presente Protocollo.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a sua volta, si impegna a condividere l'insieme dei dati e delle informazioni, di interesse ai fini del presente Protocollo, funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Autorità.
3. L'Autorità e l'Arma si impegnano ad istituire un Comitato operativo per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative di cui al presente Protocollo, nonché per agevolare lo scambio di informazioni, composto da tre rappresentanti per ciascun soggetto firmatario.
4. Oltre alle modalità sopra rappresentate, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si rende disponibile a fornire dati e informazioni concernenti procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici individuati dall'Autorità in relazione ad ambiti territoriali specifici, operando eventualmente anche tramite accesso, su richiesta della medesima Autorità.

#### Articolo 5

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.



Art. 6

(Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente protocollo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Lo stesso potrà essere rinnovato di comune accordo tra le parti firmatarie e potrà, altresì, essere modificato anche prima della scadenza, di comune accordo tra le parti, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 18 GIU. 2015

Il Presidente dell'Autorità Nazionale

Anticontruzione

*Dott. Raffaele Cantone*

Il Comandante Generale

dell'Arma dei Carabinieri

*Gen. C.A. Valeria Del Sette*